



REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore all'Agricoltura

PUBBLICA IL

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n° 17 e successive modificazioni e integrazioni (l.r. 22/02/2007 n° 4)
(1° suppl. Ord. B.U.R.L. n° 32 del 5.08.2004)

Art. 1

(Stagione venatoria, giornate e orari di caccia)

1. **La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.** L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Per l'intera stagione venatoria **la caccia è consentita per tre giorni alla settimana**, a scelta del titolare della licenza, **tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica**; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto.
3. Le province **possono posticipare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre**, per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.
4. Le province, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), possono **anticipare sino al 1° settembre** l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie **cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo**, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.
5. Le province possono prevedere limitazioni alla **caccia vagante e all'uso del cane** nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 gennaio**. Le province possono altresì **prevedere limitazioni all'uso del cane da seguita** nel periodo compreso fra **l'8 dicembre ed il 31 gennaio**.
6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.
7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, vietare o ridurre, per periodi

determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

Art. 2

(Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i **due capi di selvaggina stanziale** ed i **trenta capi di selvaggina migratoria**. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:

a) **lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;**

b) **palmipedi, trampolieri e rallidi:** dieci capi complessivi per tutte le specie;

c) **beccaccia:** due capi;

d) **tortora (*Streptopelia turtur*):** dieci capi.

2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.

3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell'ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.

4. L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), anche se prive di tabellazione.

5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell'assicurazione personale.

6. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.

7. Il cacciatore non può usufruire di più di **cinquantacinque giornate di caccia** durante **l'intera stagione venatoria** sull'intero territorio nazionale.

8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3
(Specie cacciabili e periodi di caccia)

1. Dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre** la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora** (*Streptopelia turtur*).
2. Dalla **terza domenica di settembre al 31 gennaio** la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe**.
3. Dalla **terza domenica di settembre all'8 dicembre** la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **pernice rossa, starna e lepre comune**. In **zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre**.
4. Dal **1° ottobre al 30 novembre** la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone**, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.
5. Dal **1° ottobre al 31 dicembre** è consentita la caccia al **cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio**.
6. Limitatamente alle specie di ungulati, le Province, sentito l'INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
 - a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
 - b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
 - c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale;
- 6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.
8. Le province, nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 gennaio**, possono, sentiti i comitati di gestione, **vietare la caccia al fagiano**, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4526

SEDUTA DEL 09/06/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari
Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" che oltre ad approvare le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 definisce gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. n. 2774 del 15.07.2024 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025” la quale ha disposto di fare salvi i corrispettivi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica stanziale, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con D.G.R. n. 5517/2016, tranne quello relativo al Cinghiale che è stato abrogato;
- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 “L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della D.G.R. n. 6/36929 del 19 giugno 1998”;
- la D.G.R. n. 4151 del 31.03.2025 “L.r. 26/93, art. 38. Nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 2705 del 23/12/2019”;
- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 “Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia”, che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021- n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
- la D.G.R. n. 3303 del 31.10.2024 “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027" - (Di concerto con l'assessore Bertolaso)” ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17.02.2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29”;
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, secondo la quale l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani individuati dalla sentenza stessa, cui il Consiglio regionale ha ottemperato con la Deliberazione di Consiglio regionale n. 854 del 20.05.2025 “Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano n. 1516/2025 “Giudizio di ottemperanza per l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna”. Determinazioni.” disponendo il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

divieto di caccia con effetto immediato sui 475 valichi montani sopra citati, precisando altresì *“di prevedere sin d’ora che la presente deliberazione cesserà di avere efficacia qualora venisse annullata la sentenza T.A.R. Lombardia – Milano n. 1516/2025 o qualora ne venissero sospesi gli effetti in accoglimento di istanze cautelari”*, a seguito del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso da Regione Lombardia, notificato alle parti in data 19.05.2025, presentato e depositato in data 22.05.2025, R.G. 4128.2025, con istanza di sospensiva;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto-legge 17.02.2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla legge 7.04.2022, n. 29;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)”;
- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n.2 del 10.05.2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l’aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 23 settembre 2024, n. 230 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione dicembre 2021, di seguito chiamato “Key Concepts”, modificato nel 2025 come da nota in data 19.02.2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto “Aggiornamento del Key Concepts Document” e relativi allegati;
- il manuale pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati dalla Conferenza Stato-Regioni per le specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e Moriglione (*Aythya ferina*);

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92, come modificato dall'art. 11bis della legge n. 136/2023, dispone che *“Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo”*;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004, dalla l.r. 19/2017 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

RITENUTO di regolamentare con la presente deliberazione l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2025, con l'integrazione di non più di due giornate settimanali di caccia per i territori interessati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO quindi, che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- la presente deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, includente altresì le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un allegato "Disposizioni comuni" che si applica sull'intero territorio regionale a esclusione della Provincia di Sondrio e un allegato relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto da emanarsi a cura del Dirigente regionale della U.O. competente, che può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
- l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal PRIU 2024-2027 sopra citato;

VISTA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, nella quale viene ritenuto legittimo che *"la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro"*;

DATO ATTO che deve escludersi che il termine di legge per la pubblicazione del calendario venatorio regionale, fissato dall'art. 18, comma 4 della l. 157/1992 alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

data del 15 giugno di ogni anno, come confermato da costante giurisprudenza, abbia carattere perentorio, essendo lo stesso da qualificare come meramente ordinatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013, n. 1130; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 97);

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario venatorio regionale 2025/2026 della Regione Lombardia, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le prescrizioni indicate dal Decreto medesimo;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla Valutazione di Incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate con decreto n. 1015 del 27.11.2023 dal Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2025/26;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2025/26, agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

DATO ATTO che, con note inviate a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente prot. M1.2025.0014493 del 27.01.2025 e prot. M1.2025.0015098 del 28.01.2025, quest'ultima integrata con nota prot. M1.2025.0022459 del 10.02.2025, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulle disposizioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 comuni al territorio regionale e relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0010980/2025 del 26.02.2025 (acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che "fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia" e a un allegato II "Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" e della nota prot. 0105927 del 07.03.2025 (acquisita al prot. reg. M1.2025.0037800 del 07.03.2025) con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

CONSIDERATE le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Allegato I "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

RITENUTO di evidenziare che le scelte regionali trovano fondamento anche nell'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

TENUTO CONTO che, così come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011; TAR Marche, Sez. I, n. 75/2022; TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15.2.2023; Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022 n. 5685 e 13.12.2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31.1.2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.1.2013 n. 8) le decisioni di merito competono alle Regioni e il parere di ISPRA costituisce un supporto di natura prettamente tecnica alle decisioni e deve essere calato nella specifica realtà territoriale, ambientale e faunistica;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

TENUTO CONTO, inoltre, della sentenza del TAR Lombardia n. 02583 del 07.10.2024 in relazione al calendario venatorio regionale 2024/2025 la quale, nel dichiarare il ricorso proposto avverso il medesimo, in parte improcedibile e respingendolo per la restante parte, ha stabilito tra l'altro che *“Appare pacifico che tali pareri (dell'Ispra, n.d.r.) non hanno natura vincolante, anche se le Regioni possono discostarsi dai medesimi soltanto attraverso un'adeguata e congrua motivazione, posto che si tratta di pareri provenienti dall'ente istituzionalmente competente in materia...”*;

TENUTO CONTO altresì, dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04665 del 06.12.2024 la quale, rigettando l'istanza di sospensiva della sentenza del TAR Lombardia sopra menzionata, ha tra l'altro affermato che:

- *“Se i calendari, come nel caso di specie, si mantengono entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, i pareri di ISPRA e del CTFVN sono obbligatori, ma non vincolanti (sulla natura non vincolante ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Ora la non vincolatività è espressamente prevista nell'art. 18, comma 2 (della legge 157/92, ndr) il quale dispone che da detti pareri “le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”;*
- *“i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un “metodo” efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio “informativo” elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”;*

RILEVATO che il già menzionato parere dell'ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Lombardia, differenziato fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, ciascuno dei quali con proprie problematiche gestionali e faunistiche peculiari per l'organizzazione del prelievo venatorio;

RILEVATO altresì che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che *“le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria”;*

PRESO ATTO del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93, svoltasi in data 25.02.2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 oggetto della presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deliberazione, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

CONSIDERATO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie elencate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge medesima, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2025/26, è stato manifestato dalle strutture AFCP Bergamo e AFCP Brescia limitatamente alle specie di Corvidi, nonché dal Servizio AFCP Monza e Città metropolitana di Milano limitatamente alle specie di Corvidi e al Colombaccio;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2025/26, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- con decreto del Dirigente della U.O. competente, possa essere disposta l'adozione di misure riduttive della caccia a determinate specie, per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio decreto, per il territorio di competenza:
 - le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020, nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 citato in premessa;

- o l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- o l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- o l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio 2026, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92, e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

RITENUTO inoltre di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2025/26 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché delle D.G.R. 2705/2019 e D.G.R. 4151/2025 che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela e individuati nell'Allegato A della DCR 854/2025 sopra citata, che ottempera alla sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, cartografati al link riportato nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla presente deliberazione, fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al sopra citato ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025;
- in caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

VISTO il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link:

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatortlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&jsfBridgeRedirect=true

RITENUTO, pertanto, di approvare i documenti, tutti costituenti le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale della Lombardia 2025/2026 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:

- Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", contenente le motivazioni tecniche a supporto delle scelte regionali come disposte negli allegati;
- Allegato 2 "Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio", contenente le disposizioni per la stagione venatoria 2025/2026 a valersi sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per quello della Provincia di Sondrio;
- Allegati da 3 a 8 relativi alle disposizioni integrative per la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2025/2026 per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- Allegato 9 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini" relativo alla disciplina del prelievo venatorio degli Ungulati e dei Galliformi alpini;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025 siano applicate per la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93;

VISTA la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Recepito tutte le premesse:

1. di approvare, l'allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che dispone l'apertura generale della stagione venatoria 2025/2026 al 21.09.2025 e stabilisce che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati elencati al successivo punto 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
2. di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026, comprensive delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati da 3 a 8, nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" e nell'allegato 9 relativo al prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003;
3. di stabilire che:
 - a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025 siano applicate per la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possa essere disposta, con decreto del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
 - c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2025/26 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e della D.G.R. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;
 - h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
 - i.
4. di prendere atto che:
- l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela e individuati nell'Allegato A della DCR 854/2025 sopra citata, che ottempera alla sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, cartografati al link riportato nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla presente deliberazione, fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025;
 - in caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo;

5. di richiamare il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&_jsfBridgeRedirect=true;
6. di pubblicare esclusivamente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
7. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati da 1 a 9, sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/26
DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2025/26 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2025 per determinate specie migratrici
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/26, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG

Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	<p>Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato. <p>Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.</p>
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **21.09.2025** al **30.09.2025** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua

ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus</i>)	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus)</i>	Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.12.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.

3.2 Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. VALICHI MONTANI

Ai sensi della DCR 854/2025 di ottemperanza alla sentenza definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela, elencati all'allegato A della DCR stessa e cartografati al seguente link: <https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=6bd67e618e6a4c33b115a40d8d0274d7> fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025. *In caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo.*

4.2. MUNIZIONI IN PIOMBO

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso,

all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova):

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola e Mestolone.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it, oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRES n. 56437 del'8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

ALLEGATO 3 BERGAMO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

ATC: PIANURA BERGAMASCA

CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA, VALLE DI SCALVE

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastri o al cinghiale.
 - di fucili combinati (billing e drilling) ad eccezione della caccia agli ungulati.
- È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP;
- È vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo;
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.
- Opportunità ex art. 40 comma 12 bis della l.r. 16.08.1993 n. 26 (chiunque detiene cani da caccia): per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art. 40 comma, 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca esclusivamente nei giorni: mercoledì, sabato e domenica e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni di giovedì e sabato.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10	

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 23.08.2025 al 14.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età e razza sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita, il cui allenamento e addestramento non sono consentiti dopo il 31.12.25.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dall'1.01.2026 al 31.01.2026, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

L'uso del cane da seguita è consentito per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. Appostamento fisso;
2. Migratoria da appostamento temporaneo;
3. Vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

CAC: Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15	

STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10	

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

Prima dell'apertura della stagione venatoria:

- **in zona B:** dal **23.08.2025** al **14.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, giovedì, sabato e domenica;**
- **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **10.09.2025** al **28.09.2025** compresi;
- nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 10.09.2025 al 28.09.2025.**

Durante la stagione venatoria, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:

- **in zona B** sino al **31.01.2026**, per **tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
- **in zona A** fino al **30.11.2025**, il **mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A.

Fa eccezione a quanto sopra l'attività di allenamento e addestramento delle razze da seguita, consentita fino al 31.12.2025 limitatamente alla zona B.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700

	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO-FORCELLA- FOP	1800
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO- VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepore comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica*), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. Appostamento fisso (alla sola migratoria)
2. Vagante migratoria (appostamento temporaneo e vagante senza uso del cane alla sola migratoria)
3. Vagante stanziale (esclusa la lepre) e migratoria
4. Specializzazione lepre minilepre coniglio volpe e migratoria
5. Selezione capriolo - cervo - muflone - camoscio volpe e migratoria
6. Specializzazione collettiva cinghiale volpe e migratoria
7. Selezione cinghiale volpe e migratoria
8. Collettiva cinghiale esclusiva senza migratoria

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 5 e n.7.

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della zona B analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 01.10.2025 al 30.11.2025, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

È fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

3.5 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

ALLEGATO 4 BRESCIA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

1.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC dal **23.08.2025** al **14.09.2025** compreso, per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e

l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria. L'addestramento e allenamento del solo cane da seguita è invece consentito fino all'08.12.2025, fatte salve eventuali immissioni anticipate delle lepri a scopo di ripopolamento. L'attività è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2025 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Tale disposizione si applica anche alla caccia alla beccaccia tranne che per i giorni consentiti che sono unicamente il sabato e la domenica.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie:

- alzavola, canapiglia, cesena, tordo sassello, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Non previsto
PERNICE ROSSA	15
STARNA	15
LEPRE COMUNE	8 CAC 8 Alto Garda n. 4 capi
FAGIANO	20
VOLPE	Non previsto
LEPRE BIANCA	2

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1 e n. 2** dal 20.08.2025 al 07.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica
- **CAC n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 20.08.2025 al 14.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 23.08.2025 al 20.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 03.09.2025 al 17.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC :	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	dal 03.09.2025 al 17.09.2025	dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025
n. 5 – Sebino	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 6 – Valle Trompia	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025

n. 7 – Valle Sabbia	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 14.09.2025 al 28.09.2025
n. 8 – Alto Garda	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. con divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Nella Zona Alpi di comparto A di maggior tutela, la caccia al fagiano, starna e pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2025 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico;
 - zona di Sant'Antonio, Piz Tri e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
 - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 05.11.2025 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
- è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepore, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da

ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), è consentito l'uso del cane da ferma dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina per la sola caccia alla beccaccia entro il limite della vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. A chiusura del piano di prelievo della tipica alpina è consentito l'addestramento dei cani da ferma il mercoledì e la domenica fino al 30.11.2025. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale). - È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi

di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso. Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano individuale di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

L'apertura della caccia vagante alla selvaggina stanziale avverrà a partire dal 1° ottobre.

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane sino al 30.09.2025 compreso
- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2025 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
- Carniere massimo stagionale per la lepore n. 4 capi a cacciatore.

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepore, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso;
- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria

anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC

n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2025 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 03.12.2025 al 31.12.2025
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
-------------------	---

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

ALLEGATO 5 MONZA BRIANZA E MILANO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

5A MONZA BRIANZA

ATC: BRIANTEO

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	10
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	6
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 23.08.2025 al 17.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'attività è consentita dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui addestramento e allenamento sono vietati dopo l'8.12.25.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti delle squadre autorizzate per la caccia in squadra alla volpe con cani da seguita dopo l'8.12.2025, devono essere muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Le battute di caccia alla volpe non sono consentite nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Sono vietati sul terreno di caccia la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica.

5B CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	
LEPRE (<i>Lepus europaeus</i>)	5 (di cui non più di 2 in ATC San Colombano)	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato al comitato di gestione dell'ATC con tempi e modalità definiti dallo stesso ATC
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC dal **23.08.2025 al 17.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'attività è consentita dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui addestramento

e allenamento sono vietati dopo l'8.12.25.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti delle squadre autorizzate per la caccia in squadra alla volpe con cani da seguita dopo l'8.12.2025, devono essere muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Le battute di caccia alla volpe non sono consentite nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Sono vietati sul terreno di caccia la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

ALLEGATO 6 PAVIA E LODI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI PAVIA E DI LODI

6A PAVIA

ATC: N. 1 LOMELLINA OVEST, N. 2 LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 OLTREPO NORD, N. 5 OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	8
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	10
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	6
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	15
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e

addestramento sono consentiti fino all'08.12.25.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente dal 23.08.2025 al 31.01.2026.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante anche con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dal battente dell'acqua dei fiumi Po, Lambro, Olona e del Colatore Reale. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP;
- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

6B LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino all'08.12.2025.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- **dal 01.02.2026 al 30.03.2026** compreso,
- **dal 01.07.2026 al 15.07.2026** compreso.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Sono vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione nonché ai cacciatori non autorizzati per tale forma di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola avifauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

ALLEGATO 8 VARESE, COMO E LECCO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI VARESE, DI COMO E DI LECCO

8A VARESE

ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

CAC: NORD VERBANO

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

1.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	illimitato	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	50	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	20	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	20	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	5	Nel solo ATC 1 dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento
		Nel solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente, al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo. L'autore del prelievo dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.

FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	30	Nel solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo.

1.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 17.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 07.09.2025 al 14.09.2025.

1.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Per le fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2026. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentita la caccia alla volpe con carabina, con munizioni di calibro adeguato, nel periodo e orari consentiti alla caccia alla stanziale.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	50
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	20
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	20
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	2
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	20

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi

- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2025/2026 con le seguenti modalità:

-nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: 01.09.2025 e 04.09.2025. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni: 08.09.25 e 11.09.25.

-nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni 25.08.25, 28.08.25, 01.09.25 e 04.09.25, a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni 08.09.25 e 11.09.2025.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

2.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio- Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue. Da ovest a est: dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

Zona A: la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **01.10.2025 al 30.11.2025**, nei

giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. È fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana; quindi, si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **21.09.2025 al 31.12.2025**, per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **30.11.2025** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **07.12.2025** per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **31.01.2026**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **30.11.2025** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **21.09.2025 al 31.01.2026**, alle specie consentite, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal 01.10.2025 al 31.01.2026. Il territorio, per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Ai cacciatori del CANV che praticano anche la caccia di selezione agli ungulati, è consentito abbattere la lepre con le modalità e con i numeri riportati nel Calendario Integrativo.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con

Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dalla vigente normativa regionale, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. È fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. È fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo che dovrà essere consegnato presso la sede del CANV a Dumenza entro e non oltre il 31.12.2025. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

8B COMO

ATC: OLGIATESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.01.2026,

a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003 e s.m.i., è vietato:

- nei mesi di aprile, maggio, giugno
- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como e nel territorio sopra i 500 mt nel CAC Alpi Comasche
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Obbligo per tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta e gli è preclusa la caccia nei CAC nel mese di gennaio.

Nei CAC, nella caccia di selezione agli ungulati è consentita la caccia alla volpe con carabina con munizioni di calibro adeguato nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nel periodo e orari consentiti per la caccia alla stanziale.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIAESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	100
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	100
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	6
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	6
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	2
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	12

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 17.09.2025** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. fatto salvo quanto già disposto al punto 1. "Disposizioni valide su tutto il territorio (ATC e CAC)".

A partire dal 18.09.2025 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età. Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica, in entrambi gli ATC l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 29.03.2026 è consentita esclusivamente ai soci.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Divieto di caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Dal 1.10.2025, l'esercizio venatorio in forma vagante stanziale e alla migratoria anche con uso del cane in entrambi gli ATC è consentito per tre giorni settimanali a scelta.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2025 ad esclusione della volpe e del fagiano.

Nel mese di gennaio 2026, dopo la data di immissione della lepre, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante in ATC Canturino, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolata. Nell'ATC Olgiatese, nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta come per i precedenti mesi.

Al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso e in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

Nell'ATC Canturino, per la caccia in forma vagante, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

Per consentire le immissioni programmate di selvaggina, nell'ATC Olgiatese l'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 15.00 nei giorni in cui verranno effettuate le immissioni. Tali immissioni dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 15.30 e terminare entro l'orario di chiusura della giornata venatoria consentito dal calendario regionale. Nell'ATC Canturino l'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 14.00 nei giorni in cui verranno effettuate le immissioni. Tali immissioni dovranno aver luogo esclusivamente dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	16
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	16
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2025/2026, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 24.08.2025 al 17.09.2025	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 24.08.2025 al 17.09.2025	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 23.08.2025 al 17.09.2025	Mercoledì, Sabato e Domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 14.07.2025 al 20.08.2025;
- nei restanti CAC, successivamente al 21.09.2025, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè ;
- Garzeno: fino a Cortesello , Pornacchino e Zeda ;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzoglio);
- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio ;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Crema: fino a Galorna (Motta);
- Plesio – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso—(m San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e M. Colonè;
- Valsolda: da San Rocco all'Alpe di Bolgia;

CAC Penisola Lariana

È vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

È vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno; la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia.

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

Per l'anno corrente e per tutta la stagione venatoria in corso non è consentito il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2025 per il solo comparto A di maggior tutela. Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo dei Galliformi alpini dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 7531/2022 che modifica e integra la delibera n. 4169/2020.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

Con la data di fine prelievo venatorio della lepre, sono possibili i censimenti per la valutazione della popolazione residua previa autorizzazione da parte dell'ufficio AFCP (per il CAC Penisola Lariana nei giorni di mercoledì e domenica e fino al 01.12.2025).

In Zona B la caccia vagante è consentita all'avifauna migratoria per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 21.09.2025 al 31.01.2026, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 08.12.2025 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2025.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 21.09 al 29.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 25.10: 7.30 - 18.00
- dal 26.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie e delle interiora di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Prealpi Comasche

Nel periodo dal 21.09.2025 al 28.09.2025, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

In occasione delle immissioni della starna, vige il divieto di addestramento cani da ferma nella zona sottostante la strada che va dall'Alpe di Lenno alla bolla dell'Alpe di Mezzegra, scendendo lungo il confine dell'Oasi fino al limitare della vegetazione, proseguendo secondo il limitare della vegetazione fino ad incrociare il sentiero che dalla località Piazza sale fino all'Alpe di Lenno, fino al raggiungimento dello stesso. È consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colunno all'Alpe di Sala.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 21.09.2025 al 28.09.2025, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 08.12.2025 al 31.12.2025, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.10.2025 al 31.01.2026.

In caso di chiusura anticipata della caccia alla lepre sarà possibile utilizzare il cane segugio in attività di addestramento.

CAC Alpi Comasche

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina, dal 24.08.2025 al 17.09.2025; per i censimenti alla lepre con segugio dal 07.09.2025 al 17.09.2025.

8C LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	10	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	8	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: dal 21.09.2025 al 29.09.2025, dalle ore 6.30 alle ore 12.00. Dal 01.10.2025 al 08.12.2025: dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	15	

L'uso del cane da seguita è consentito sino al **8.12.2025**, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al cinghiale.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 23.08.2025 al 17.09.2025** compreso, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 7:00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le date di immissione sono preventivamente autorizzate dalla Struttura AFCP e pubblicizzate a cura

del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane.
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria.
- 3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.
- 4) caccia di selezione al cinghiale.
- 5) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione.
- 6) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria, con l'uso del cane da riporto.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale in forma collettiva.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 6), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È obbligo del cacciatore comunicare l'abbattimento di uno o più capi di lepre comune entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo ai responsabili di settore dove è avvenuto l'abbattimento.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative previste per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo. È vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	15	

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 23.08.2025 al 17.09.2025 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 03.09.2025 al 21.09.2025, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 03.09.2025 al 10.09.2025, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è altresì consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso

- del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dai luoghi di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 26.11.2025, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 27.11.2025.

È vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Pernice bianca e Lepre bianca.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 21.09.2025 e il 28.01.2026, in Zona B, e tra il 01.10.2025 e il 26.11.2025, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza

l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.

3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR. n. 7385 del 20.11.2017 e/o DGR. n. 2854 del 18.02.2020.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm e/o palla asciutta tipo Brenneke, quest'ultima salvo se e nei luoghi ove sia munizione consentita per la caccia collettiva al cinghiale
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

I Galliformi alpini (Fagiano di monte e Coturnice) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione dell'apposita cartolina. Il prelievo di queste specie dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini, approvate con DGR XI/4169 e s.m.i.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento. La caccia a queste specie viene chiusa se, dopo 5 giornate, il numero di adulti abbattuti superi quello dei giovani.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 21.09.2025 al 29.09.2025: dalle ore 6.30
- dal 1.10.2025 al 26.10.2025: dalle ore 7.30
- dal 27.10.2025 al 17.11.2025: dalle ore 7.00
- dal 19.11.2025 al 31.01.2026: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal 21.09.2025 al 31.12.2025, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 21.09.2025 al 31.12.2025;
- in Zona A dal 01.10.2025 al 30.11.2025, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi.
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 01.10.2025 e fino al 30.11.2025.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

ALLEGATO 7 VAL PADANA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA

7A CREMONA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	8
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	8
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	6
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	30
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione venatoria 2025/2026 dal **23.08.2025** al **18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono

consentiti dall'apertura generale fino alla data di chiusura effettiva della caccia alla lepre.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore divieto di allenamento e addestramento anche nei mesi di gennaio e febbraio.

È comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, dal 01.01.2026 in tutti gli ATC la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua in presenza di acqua, di seguito elencati:

Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2025;

- Canali e rogge:
- Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova) - Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Dall'1 al 31.01.2026, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento

temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate. Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

7B MANTOVA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	8
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	10
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	15
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	30

VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto
--	--------------

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione venatoria 2025/2026 **dal 23.08.2025 al 18.09.2025 compreso**, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino al 31.12.25, fatta eccezione per i cani da seguita, per i quali tali attività sono consentite fino alla data di chiusura effettiva della caccia alla lepre. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche all'attività di addestramento e allenamento cani nelle ZPS, fatto salvo che la medesima, prima dell'inizio della stagione venatoria, può essere svolta nel periodo dal 01.09.2025 al 18.09.2025 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

È comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

È vietata la caccia vagante in movimento, sia alla fauna stanziale che migratoria, in più di tre persone.

Dal **01.01.2026** la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

Dal **01.01.2026**, la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate è consentita a pieno campo in tutti gli ATC.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda; gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale; in tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nella forma di caccia da appostamento fisso, fatto salvo quanto previsto dall'art.

43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

4. CACCIA NEI SITI NATURA 2000

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo **dal 21.09.2025 al 31.12.2025**, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta.

ALLEGATO 9

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli Ungulati e ai Galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli Ungulati poligastrici (e sul Cinghiale limitatamente alla caccia di selezione)

Relativamente agli Ungulati poligastrici e al Cinghiale, l'art. 40, comma 11 della l.r. 26/93 dispone gli archi temporali massimi di caccia di selezione per ciascuna specie di Ungulato poligastrico (il Cinghiale in selezione è cacciabile tutto l'anno), non differenziati per sesso e classi di età.

Previa acquisizione del parere ISPRA, i piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, vengono poi strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso secondo i principi del prelievo venatorio in selezione e infine approvati con decreto del Dirigente della struttura AFCP territorialmente competente.

I periodi di prelievo, per ciascuna specie, per classi di età e sesso riproducono le indicazioni gestionali e le tabelle di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013. I periodi massimi di caccia in selezione di cui alla legge regionale, vanno pertanto intesi come arco temporale massimo per ciascuna specie.

Nel dettaglio, con riferimento al Manuale sopra citato, per ciascuna specie di Ungulato poligastrico viene prevista una gestione con prelievi nei tempi/classi di età/sesso come di seguito elencati:

Zona Alpi

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 133
- b) Camoscio e Muflone: tav. 4.1, pag. 134

Zona appenninica e pianura

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 135
- b) Daino e Muflone: tav. 4.1, pag. 136

Pertanto, gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di Ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul Cinghiale

La gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, con prelievo venatorio nelle modalità della selezione e della collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. La caccia collettiva è comunque consentita dal 1.10.2025 al 31.01.2026. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono stati pertanto integrati con gli obiettivi del controllo e del

depopolamento.

I principali atti di riferimento sono:

- DGR n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e s.m.i.
- DGR n. 273/2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”
- DGR n. 6587 del 30.06.2022 “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU – “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25”
- DGR n. 3303 del 31.10.2024 “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027"
- Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l’aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”: controllo ed eradicazione della peste suina africana»
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 1.10.2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”
- OPR n. 230 del 23.09.2024 “Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana”

Sui Galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria dei Galliformi alpini, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida. Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.